

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28-12-2021 Numero 43

Originale

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE NELLE SOCIETA' PARTECIPATE, EX ARTICOLO 20 DLGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:30, in Arenzano, nella sede comunale, convocato nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Gambino Luigi	P	Tamburini Gianfranco	A
Bagnasco Fiorella	P	Muscatello Salvatore	P
Silvestrini Francesco	P	Magliocchetti Renato	P
Oliveri Davide	P	Tedeschi Daniela	A
Cortesia Sergio	P	Damonte Alice	A
Chiossone Romina	P	Traverso Gianluca	P
Damonte Giovanna	P	Minetti Alessandra	P
Bevilacqua Andrea	P	Vernazza Giuseppe	P
Teschioni Gabriele	A		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Sindaco Gambino Luigi. Partecipa il Segretario Comunale Finocchietti Domenico.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in Prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno.

PREMESSO CHE:

- il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che contiene il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito anche indicato come TUSP), successivamente integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo");
- ai sensi del predetto TUSP (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al citato comma 1 del medesimo articolo, tra cui rientra la "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";

VISTO l'art. 24 del TUSP, che ai primi due commi testualmente recita:

- "1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate (omissis).
- 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti";

CONSIDERATO che le predette disposizioni devono essere lette in combinato disposto con l'art.20 del TUSP il quale prevede, tra l'altro, al comma 1, che "[f]ermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (...)";

DATO ATTO che, per quanto sopra:

- in base all'articolo 24, comma 1, del TUSP, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2018, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP;

- l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/;
- una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione; ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 e 26, comma 11, del TUSP, è necessario effettuare entro il 31.12.2019, con l'adozione di proprio provvedimento, la revisione periodica della partecipazioni possedute in società pubbliche con riferimento alla situazione al 31.12.2018;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.33 del 28.09.2017, ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, Ricognizione partecipazioni possedute", con cui l'Ente ha effettuato la ricognizione straordinaria di cui al predetto art.24 TUSP, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 dello stesso TUSP;

DATO ATTO che con la predetta deliberazione si prevedevano le seguenti misure:

- procedere all'alienazione delle partecipazioni possedute nella società **Porto di Arenzano S.p.A.**, per le motivazioni e con i tempi e modi indicati nell'allegato A);
- procedere alle azioni di razionalizzazione inerenti **Ar.A.L. S.p.A.** di cui all'allegato A) per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati;
- in merito alla società **Centro Malerba Formazione e Lavoro Scrl**, si dava atto dello stato di liquidazione e quindi a) della definitiva assenza di attività in corso di svolgimento e b) della prossima cessazione della forma societaria, giusta quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 29.11.2010 e successive;

VISTE:

- le linee guida del MEF e Corte dei Conti, pubblicate nel sito internet del Dipartimento del Tesoro
 - (http://www.dt.mef.gov.it/it/news/razionalizzazione_partecipazioni_pubbliche.html), emanate appositamente per la redazione del provvedimento di revisione periodica da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- le relazioni e le apposite schede "Allegato A", "Allegato B" e "Allegato C", redatte dai competenti Responsabili di Area in conformità al modello fornito appositamente dal Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti, allegate alla presente per formarne parte integrante ed essenziale;

DATO ATTO, altresì, che:

Per quanto attiene alla Società AR.A.L. S.p.A.

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.197 del 19.12.2017 ad oggetto "PRESA ATTO DEL CONTENUTO DELLA BOZZA DI "CONTRATTO DI CESSIONE DI AZIONI" POSSEDUTE DAL SOCIO PRIVATO DI AR.A.L. S.P.A., RETYRE S.r.l." si è avviato il procedimento di trasformazione societario di ARAL S.p.A. in società "in house";
- con atto notarile stipulato in Genova il 27.12.2017 presso lo Studio del notaio Dott. Andrea Fusaro, registrato il 28.12.2017 al n.º 21539, sono state trasferite al Comune tutte le azioni possedute dal socio privato RETYRE S.r.l;
- in data 26.03.2018, sempre presso lo studio del notaio Dott. Andrea Fusaro in Genova, con verbale di assemblea registrato a Genova il 27.03.2018 al n.º 4733, è stato determinato il nuovo assetto societario di ARAL IN HOUSE S.r.L., ottemperando agli indirizzi contenuti nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.09.2017.

Per quanto attiene alla Società Porto di Arenzano S.p.A.:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26-06-2018 avente ad oggetto "Copertura integrale delle perdite della Società Porto di Arenzano s.p.a. e trasformazione della stessa da società per azioni a società a responsabilità limitata", si è dato consenso alla copertura integrale delle perdite della società Porto di Arenzano e alla trasformazione della stessa da società per azioni a società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico;
- in data 2 luglio 2018, si è tenuta l'Assemblea straordinaria presso lo studio del Notaio Fusaro in Genova che ha ratificato il ripianamento delle perdite, la ricostituzione del capitale sociale e conseguentemente l'attribuzione del 100% delle quote societarie in capo al Comune di Arenzano;
- con atto notarile stipulato in Genova il 2 luglio 2018 rep. 42711 rac. 24503, presso lo Studio del notaio Dott. Andrea Fusaro, registrato in Genova, il 20 luglio 2018 al n.°121440 serie 1T, è stata costituita la nuova società Porto di Arenzano Srl, interamente partecipata dal Comune di Arenzano.

Per quanto attiene alla Società Centro Malerba – Formazione e Lavoro Scrl:

- si trova in stato di liquidazione e quindi in definitiva, assoluta assenza di attività in corso di svolgimento ed in prossima cessazione della forma societaria;
- in data 23 settembre 2021 con protocollo n. 18034 il Liquidatore ha comunicato di aver depositato il bilancio finale di liquidazione al 31/08/2021 presso il Registro delle Imprese di Genova.
- In data 16/12/2021 ai sensi dell'articolo 2493 del c.c. il liquidatore ha provveduto con pratica protocollo n. GE/RI/PRA/2021/61292 alla richiesta di cancellazione presso la Camera di Commercio di Genova e l'Agenzia delle Entrate.

DATO ATTO infine che l'Amministrazione Comunale è intenzionata, tra l'altro, ad operare una sempre maggiore razionalizzazione delle proprie società partecipate arrivando, qualora vi siano le possibilità giuridiche, ad un accorpamento delle società Aral e Porto allo scopo di avere un'unica società comunale multiservizi, con le caratteristiche dell'in house;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai competenti Responsabili di Area ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

CON 12 voti favorevoli ed un voto contrario (Traverso Gianluca) su n. 13 Consiglieri presenti di cui n. 13 votanti, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1/ di approvare la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020 come descritta in epigrafe e dettagliata nelle relazioni e apposite schede accorpate componenti i seguenti allegati: "Allegato A"- Società ARAL IN HOUSE Srl, "Allegato B" - Società CENTRO MALERBA-FORMAZIONE e LAVORO Scrl "Allegato C" - PORTO DI ARENZANO S.r.l., redatte dai competenti Responsabili di Area in conformità al modello fornito appositamente dal Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti, allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2/ di demandare ai competenti uffici la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune nonché, ai sensi dell'art.20, comma 3:

- alla Struttura di monitoraggio; tale comunicazione sarà effettuata esclusivamente attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it)
- alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere in materia, con votazione avente il seguente esito: favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Gambino Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. Finocchietti Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE				
Su attestazione del Messo Comunale, il sottoscrit è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comun r.p. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, f	ne il giorno n			
Arenzano, lì				
IL MESSO COMUNALE	IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. Finocchietti Domenico			
[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai 18/08/2000, N. 267.	sensi dell'Art. 134,comma 4°, D.Lgs.			
Arenzano, li 28-12-2021	IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. Finocchietti Domenico			
[] Divenuta esecutiva il , dopo sensi dell'Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2	la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai 2000, N. 267.			
Arenzano, li	IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. Finocchietti Domenico			